



REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 aprile 2009.

LEGGE 27 APRILE 2009 N.57

REGOLAMENTAZIONE DEGLI INTERVENTI SANITARI PER PERSONE CON DISTURBI MENTALI

Art. 1 *(Principi)*

Gli interventi per gli accertamenti diagnostici, la terapia e la riabilitazione dei disturbi mentali sono di norma volontari; anche per questi interventi va ricercato un consenso valido ed informato da parte dell'interessato.

Gli interventi sanitari obbligatori sono regolamentati dalla presente legge; la finalità di tali interventi è unicamente quella di consentire il trattamento sanitario di gravi disturbi mentali.

Ogni intervento sanitario obbligatorio, di cui al comma che precede, essendo destinato ad incidere su diritti indisponibili, richiede una tutela giurisdizionale.

Art.2 *(Diritti del paziente)*

Il paziente, anche se sottoposto a Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), mantiene i diritti sanciti dalla "Convenzione per la Tutela dei Diritti dell'Uomo e della Dignità dell'Essere Umano al riguardo delle applicazioni della Biologia e della Medicina", sottoscritta ad Oviedo il 4 aprile 1997 e ratificata con Decreto 26 febbraio 1998 n. 45.

Art. 3 *(Tutela del paziente)*

La restrizione della libertà individuale della persona sottoposta a Trattamento Sanitario Obbligatorio è esclusivamente finalizzata alla necessità di mettere in atto un trattamento terapeutico efficace per la cura di soggetti con gravi disturbi mentali.

La persona interessata al TSO è tutelata come segue:

- a) ha diritto ad un trattamento adeguato ed individualizzato, nel rispetto della persona, sia da un punto di vista medico-sanitario che ambientale, per questo motivo i TSO in regime di degenza ospedaliera possono essere effettuati solo in strutture abilitate;
- b) ferma restando la garanzia di poter comunicare con l'esterno, una possibile restrizione deve essere decisa dal medico responsabile del trattamento, con l'esclusiva finalità di permettere un migliore svolgimento del programma terapeutico. L'eventuale restrizione deve essere segnalata nella cartella clinica dal medico responsabile, con la motivazione e l'indicazione dell'inizio e della fine del provvedimento restrittivo;
- c) deve sempre essere assicurato il diritto del paziente di comunicare con un avvocato, con chi esercita la potestà e con la Commissione per la Tutela della Salute Mentale (CTSM). Le visite sono concordate con il personale curante secondo le regole della struttura di ricovero;
- d) ha diritto di fare opposizione presso la CTSM contro le decisioni e gli atti assunti dai sanitari secondo le modalità descritte nella presente legge. Il paziente ha diritto all'assistenza legale che, in difetto della designazione di un avvocato di fiducia, è assicurata dall'Avvocato d'Ufficio;
- e) ha diritto a ricevere una corretta e completa informazione sulla propria patologia, sulla prognosi, sul trattamento e su quant'altro connesso a quest'ultimo; parimenti è garantito il diritto alla riservatezza;
- f) la restrizione della libertà individuale deve essere effettuata con l'esclusiva finalità di permettere il corretto svolgimento del programma terapeutico e deve essere utilizzata per il tempo ritenuto strettamente necessario, salvaguardando l'incolumità del paziente o di terzi. I mezzi di contenzione fisica si dovranno utilizzare solo dietro prescrizione medica e al solo fine di evitare possibili lesioni al paziente o a terzi o, qualora sia risultato vano ogni tentativo di persuadere il paziente ad accettare il ricovero o la terapia. Durante il periodo in cui il paziente è contenuto, il personale sanitario e assistenziale ha l'obbligo di prestare le cure necessarie e di tentare di ottenere l'adesione al progetto terapeutico;
- g) la cartella clinica deve contenere l'indicazione dell'inizio, della fine e la motivazione della contenzione. Inoltre deve essere istituito presso il Servizio Salute Mentale (SSM) un registro in cui verranno annotati i provvedimenti di contenzione con gli elementi suindicati; le annotazioni devono essere eseguite dal medico che ordina la contenzione;
- h) il paziente che non sia stato inabilitato o interdetto mantiene la propria capacità civile. La CTSM può nominare un curatore provvisorio, qualora sia necessario tutelare gli interessi economici del paziente, il cui incarico decade con il termine del TSO;
- i) il Giudice che ordina il provvedimento di TSO, direttamente o tramite il SSM, si assume il compito di informare del ricovero il legale rappresentante. Nel caso di cittadini stranieri non residenti nel territorio della Repubblica, l'informazione verrà comunicata alle autorità competenti per territorio o al consolato corrispondente;
- l) la CTSM segue il decorso degli interventi sanitari obbligatori, al fine di tutelare i diritti e la dignità della persona, tramite le relazioni del Dirigente del SSM, al quale ha facoltà di richiedere la cartella clinica e tutte le informazioni necessarie. Ha, inoltre, facoltà di nominare uno o più periti d'ufficio per valutare direttamente le condizioni della persona interessata dal provvedimento obbligatorio, anche mediante visite nei luoghi ove trovano applicazione i TSO.

Art. 4

(Commissione per la Tutela della Salute Mentale)

E' istituita la Commissione per la Tutela della Salute Mentale (CTSM).

La CTSM è composta:

- 1) da un Commissario della Legge, che la presiede;
- 2) da un medico specialista in psichiatria;
- 3) da un assistente sociale.

I membri di cui ai punti 2) e 3) sono nominati dal Comitato Esecutivo dell'Istituto Sanità e Sicurezza Sociale, unitamente ai membri supplenti, scelti al di fuori del personale del SSM, per un periodo di tre anni, rinnovabile a scadenza e non revocabile.

La CTSM ha le seguenti competenze:

- a) vigilare sulla regolarità dell'attuazione dei TSO, ricevendo i rapporti delle Forze dell'Ordine e le relazioni del medico responsabile del TSO. La CTSM vigila, inoltre, nelle forme stabilite all'articolo 3, affinché vengano rispettati i diritti e la dignità di coloro che sono sottoposti a TSO;
- b) nominare un Curatore provvisorio con lo scopo di tutelare gli interessi economici e patrimoniali della persona soggetta a TSO;
- c) esaminare e decidere sui ricorsi, quale Organo Giurisdizionale di prima istanza;
- d) sospendere o chiedere di modificare l'attuazione di TSO ritenuti illegittimi o lesivi per la dignità della persona.

La CTSM ha sede presso il Tribunale Unico, si riunisce su richiesta del Presidente e si avvale del relativo personale. Gli atti intrapresi devono essere inseriti in un apposito Registro che ha natura riservata, come i fascicoli degli atti.

La CTSM è tenuta a redigere ed approvare un proprio regolamento interno.

Art. 5

(Accertamento Sanitario Obbligatorio)

L'Accertamento Sanitario Obbligatorio (ASO) ha la finalità di accertare se le condizioni di una persona, che sia presumibilmente affetta da un disturbo mentale e che, a causa di tale disturbo, rifiuti i necessari interventi diagnostici o terapeutici, siano tali da richiedere un Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO) secondo le condizioni stabilite dalla presente legge.

La segnalazione della necessità di un ASO deve essere inviata, al SSM, dal medico curante o da autorità sanitarie o dalle Forze dell'Ordine.

Il medico del SSM, raccolte le informazioni necessarie ed effettuati i riscontri che il caso richiede, se verifica che le condizioni del soggetto rendano necessario un accertamento sanitario obbligatorio, richiede un ASO, in carta semplice, al Giudice Tutelare.

Nella richiesta dovranno essere descritte le notizie anamnestiche con i motivi che fanno ritenere che il soggetto sia affetto da un grave disturbo mentale e che necessiti di un intervento sanitario, ed indicate quali azioni siano state compiute per tentare un accertamento sanitario volontario; nella richiesta va specificato se la situazione fa ritenere urgente il provvedimento.

Il Giudice tutelare, verificati i requisiti previsti dalla legge, con decreto convalida la richiesta di ASO, inviandolo alla Gendarmeria e al SSM. Le Forze dell'Ordine interessate ed i sanitari si accordano, secondo le rispettive competenze, sulla modalità di esecuzione del provvedimento.

In particolare alle Forze dell'Ordine compete la possibilità di fermare il soggetto, se necessario anche con l'introduzione nell'abitazione ove quest'ultimo si trovi, al fine di rendere possibile l'ASO. Inoltre è compito delle Forze dell'Ordine tutelare l'incolumità dell'interessato e la pubblica sicurezza, anche mediante l'ispezione della persona o dell'ambiente al fine di ricercare eventuali armi proprie ed improprie.

Ai sanitari compete la valutazione del caso clinico, il tentativo di ricercare la collaborazione del soggetto al fine di arrivare ad un eventuale progetto terapeutico ed il mettere in opera le misure terapeutiche urgenti, qualora si rendano assolutamente necessarie per tutelare l'incolumità della persona in oggetto o di terzi.

Effettuato l'ASO, le Forze dell'Ordine e il medico del SSM redigono, ciascuno per la propria competenza, una relazione al Giudice Tutelare indicando se l'accertamento sia avvenuto e con quali modalità. Nella relazione del medico del SSM saranno indicate le conclusioni cliniche cui si è giunti grazie all'accertamento sanitario e l'eventuale progetto terapeutico conseguente. Il Giudice Tutelare, a sua volta, è tenuto a trasmettere gli atti, entro cinque giorni lavorativi, al Presidente della CTSM.

Nel caso in cui, durante l'ASO, si ravvisi la necessità di procedere ad un TSO, il medico che sta effettuando l'accertamento è tenuto ad attivare immediatamente le procedure necessarie, come previsto al successivo articolo 6.

Art. 6
(Trattamento Sanitario Obbligatorio)

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio viene convalidato dal Giudice Tutelare quando sussistano le seguenti condizioni:

- 1) sulla base del contenuto della relazione del medico del SSM, ravvisi la presenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti provvedimenti terapeutici;
- 2) per effetto del disturbo mentale il paziente non sia in grado di giudicare il proprio stato di salute e rifiuti di sottoporsi ai necessari accertamenti diagnostici o provvedimenti terapeutici;
- 3) vi sia l'assenza delle condizioni e delle circostanze che consentano di attivare tempestivamente idonee misure sanitarie al di fuori di un Trattamento Sanitario Obbligatorio.

La richiesta di TSO deve essere formulata da un medico dell'ISS. Tale richiesta, da inviare al Giudice Tutelare, deve contenere notizie anamnestiche che indichino i disturbi psichici di cui soffre l'interessato e l'orientamento diagnostico in cui vengano precisati i motivi per i quali l'interessato rifiuti il trattamento. La richiesta, inoltre, dovrà contenere l'indicazione del programma terapeutico, in regime ospedaliero o extraospedaliero, atto ad affrontare la situazione clinica. L'eventuale necessità di un provvedimento urgente dovrà sempre essere indicata esplicitamente.

La proposta di TSO deve essere convalidata da uno psichiatra del SSM, il quale deve visitare personalmente il paziente, formulare un orientamento diagnostico ed un programma terapeutico idoneo. Deve individuare, nel caso di un TSO in regime ospedaliero, una struttura idonea che accolga il malato, indicandola nella certificazione di convalida.

La richiesta di TSO e la convalida vanno inviate congiuntamente al Giudice Tutelare che ha facoltà di richiedere ulteriori informazioni ai medici proponenti.

Se il Giudice valuta legittima la richiesta di TSO emette un decreto che convalida un Trattamento Sanitario Obbligatorio:

1-ospedaliero, della durata massima di giorni quindici, rinnovabili dietro motivata istanza del medico che ha convalidato la richiesta di TSO;

2-extraospedaliero, della durata massima di mesi tre, rinnovabili dietro motivata istanza del medico responsabile del trattamento.

Il Giudice Tutelare invia immediatamente il decreto al Servizio Salute Mentale. Lo stesso decreto viene inviato, tramite la Gendarmeria, anche alle Forze dell'Ordine affinché diano attuazione al provvedimento, collaborando per quanto di competenza.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate ad eseguire il provvedimento, in collaborazione con i sanitari, con lo scopo di tutelare la persona interessata, l'incolumità di terzi e la pubblica sicurezza, provvedendo, a seguito di sopralluogo per l'accertamento della presenza e requisizione per la custodia di eventuali oggetti pericolosi o armi. Gli agenti incaricati redigeranno rapporto al rispettivo Comando, il quale ne invierà comunicazione al Giudice Tutelare.

Durante l'esecuzione del TSO i sanitari hanno, comunque, l'obbligo di tentare di ottenere il consenso al trattamento da parte del paziente. I sanitari devono provvedere ai trattamenti necessari durante tutte le fasi di esecuzione del provvedimento, potendo usufruire delle attrezzature e delle strutture dell'ISS ritenute idonee e devono riportare nella cartella clinica una relazione. Devono, infine, inviare un'ulteriore relazione sull'esecuzione del provvedimento al Giudice Tutelare.

Le Forze dell'Ordine notificano il provvedimento all'interessato e all'eventuale Avvocato d'Ufficio. I sanitari collaborano con le Forze dell'Ordine, fornendo un'adeguata informazione sul trattamento del TSO.

Nel caso le circostanze lo rendano necessario, le Forze dell'Ordine possono mettere in atto misure di contenzione, in collaborazione con i sanitari, con le finalità descritte all'articolo 3, secondo comma, punto f).

Il Giudice Tutelare, entro cinque giorni lavorativi, dovrà inviare copia della documentazione del TSO al Presidente della CTSM.

Il Giudice Tutelare, qualora ne ravvisi la necessità, può inviare al presidente della CTSM la richiesta di nomina di un curatore provvisorio, al fine di tutelare i beni della persona interessata dal provvedimento di TSO.

Art. 7

(Trattamento Sanitario Obbligatorio in regime extraospedaliero (TSOE))

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio in regime extraospedaliero (TSOE) viene convalidato dal Giudice Tutelare, mediante decreto, quando le condizioni cliniche soddisfano i criteri per un TSO ma fanno ritenere più idoneo un trattamento sanitario in regime extraospedaliero. Il Trattamento extraospedaliero deve essere ritenuto idoneo ad affrontare la situazione clinica e richiede l'assistenza di un supporto familiare o sociale e la collaborazione, anche minima, da parte dell'interessato, per garantire la somministrazione di un trattamento adeguato.

Il TSOE può avere luogo a seguito di un TSO in regime di ricovero ospedaliero, quale prosecuzione del programma terapeutico.

La richiesta di TSOE deve contenere una relazione, riportante il nominativo del medico responsabile del trattamento, sulle condizioni cliniche del paziente e sui motivi che fanno ritenere necessario il provvedimento. Il medico del SSM, che ha richiesto l'attivazione del provvedimento di TSOE, deve formulare un progetto terapeutico, potendo avvalersi, ad ogni fine, delle strutture e del personale del Servizio. La richiesta e la convalida seguono le modalità descritte all'articolo 6.

Il ricovero in regime extraospedaliero è da effettuarsi esclusivamente in strutture pubbliche o accreditate.

Il Giudice Tutelare emette il decreto entro cinque giorni dall'arrivo della richiesta, sempre secondo le modalità descritte all'articolo 6.

Il medico responsabile del TSOE dovrà redigere una relazione sull'andamento del trattamento stesso, con cadenza mensile, inviandola al Giudice Tutelare e al Presidente della CTSM. Deve, inoltre, comunicare alle stesse istituzioni, nel più breve tempo possibile, quando decadano le condizioni del TSO mutando il trattamento in regime volontario.

Il medico responsabile del TSOE deve dare tempestiva comunicazione al Giudice Tutelare quando le condizioni non consentano di proseguire il trattamento in regime extraospedaliero, motivando la richiesta di TSO in regime di ricovero ospedaliero. Tale richiesta va formulata e convalidata con le modalità descritte all'articolo 6.

Durante il TSOE il paziente può farsi assistere da un medico di sua fiducia.

Il TSO extraospedaliero non si applica agli assistiti residenti fuori territorio.

Art. 8

(Trattamento Sanitario Obbligatorio in regime di degenza ospedaliera)

Il Giudice Tutelare emette questo provvedimento nei casi e con le modalità descritte all'articolo 6.

La persona interessata dal provvedimento sarà trasferita in una struttura abilitata per ricevere i TSO, indicata nella certificazione di convalida. Il periodo di TSO sarà stabilito, entro i limiti della presente legge, in base alla normativa vigente del Paese in cui si trova la struttura ospedaliera che riceverà il malato.

Le Forze dell'Ordine e i sanitari sono tenuti a prestare assistenza, secondo le rispettive competenze, in tutte le fasi del TSO, come descritto all'articolo 6.

Il responsabile medico della struttura dove il paziente è ricoverato ha la possibilità di richiedere al medico di riferimento del SSM una proroga del provvedimento, mediante una breve relazione che indichi le condizioni cliniche ed i motivi della richiesta. Il medico del SSM, a sua volta, provvederà ad inoltrare la richiesta al Giudice Tutelare che ha facoltà di accettarla prorogando il TSO. Il responsabile medico della struttura dove il paziente è ricoverato, qualora decadano le condizioni richieste, darà comunicazione immediata di cessazione del TSO al medico del SSM che è tenuto a seguire il decorso clinico del TSO, inviando, alla fine dello stesso, una breve relazione al Giudice Tutelare e al Presidente della CTSM.

Art. 9
(Disposizioni comuni)

Il TSO è un provvedimento che si può adottare solo in presenza di una patologia mentale che comporti un'alterazione della capacità di giudizio e/o di critica da parte dell'interessato. Per questo motivo l'attuazione di un TSO comporta la necessità di una rivalutazione sull'idoneità dell'interessato a mantenere l'eventuale patente di guida, porto d'armi o patente di caccia.

Il medico del SSM, responsabile del TSO, è tenuto a valutare, nel corso del trattamento e, comunque, entro sette giorni dal termine dello stesso, se la persona interessata conservi i requisiti psico-fisici necessari per mantenere l'idoneità per le licenze di cui al paragrafo precedente. Nel caso si ritenga opportuno sospendere una o più delle licenze in oggetto, il medico del SSM sarà tenuto ad inviare una breve relazione al Giudice Tutelare e al Presidente della CTSM, indicando un termine, non oltre i sei mesi, entro cui rivalutare il caso.

Il presidente della CTSM darà tempestivamente comunicazione al Dirigente della Medicina di Base e al Comandante della Gendarmeria affinché intraprendano gli atti di sospensione delle licenze e delle abilitazioni di cui al primo comma, secondo le rispettive competenze. Nel provvedimento non sarà indicata la diagnosi clinica.

La Gendarmeria, nell'ambito delle proprie competenze, provvederà alla custodia temporanea di eventuali armi.

Qualora il medico del SSM reputi che l'interessato al provvedimento di TSO abbia nuovamente raggiunto i requisiti necessari per ottenere l'idoneità alla patente di guida e/o al porto d'armi o alla licenza di caccia, è tenuto ad inviare sollecita comunicazione al Giudice Tutelare e al presidente della CTSM per attivare le procedure che consentano di riottenere le licenze in oggetto.

Art. 10
(Opposizione e ricorsi)

Avverso gli atti intrapresi dal personale curante o dal Giudice Tutelare, il paziente o qualsiasi altra persona interessata può fare opposizione mediante ricorso scritto in carta semplice alla CTSM, che deve pronunciarsi in merito entro dieci giorni dalla ricezione del ricorso stesso.

Il paziente potrà farsi assistere da un legale di fiducia o dall'Avvocato d'Ufficio.

Avverso alle decisioni della CTSM, il paziente o qualsiasi persona interessata può presentare ricorso, entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione formale, al Giudice d'Appello che dovrà decidere entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

La presentazione di opposizioni o ricorsi non ha effetto sospensivo sugli atti e le decisioni contestati.

Art.11
(Attuazione Trattamento Sanitario Obbligatorio)

Al fine di consentire il trattamento sanitario obbligatorio di gravi disturbi mentali, la persona interessata deve essere trasferita in apposita struttura abilitata. Si rende quindi necessario definire un accordo con le Autorità o le Istituzioni della Repubblica Italiana, teso al riconoscimento della validità delle certificazioni e dell'operato di ogni soggetto sammarinese interessato dalla procedura prevista dal presente provvedimento nonché per consentire la conseguente attività delle Forze dell'Ordine sui rispettivi territori.

In attesa che ogni persona interessata dal provvedimento di TSO sia trasferita in una struttura abilitata, si rende necessario realizzare, o nelle strutture sanitarie presenti o comunque in territorio sammarinese, un'apposita struttura per il ricovero temporaneo che preveda almeno due posti letto, nonché la formazione del personale sanitario per la necessaria assistenza al paziente.

Si dà mandato al Congresso di Stato di presentare apposito decreto delegato entro il sesto mese dalla pubblicazione della presente legge, che disponga in merito alle finalità previste dal presente articolo.

Art. 12
(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 aprile 2009/1708 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Massimo Cenci – Oscar Mina

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta